

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva assolto [REDACTED] dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. contestatogli poichè, in qualità di referente apicale della Veneto Strade spa - società che gestiva il tratto della SR n.48 - aveva cagionato per imprudenza, negligenza e imperizia nonché in violazione di specifiche disposizioni del Codice della strada (art. 14) la morte di [REDACTED], avvenuta in Cortina d'Ampezzo il 5 agosto 2017. A [REDACTED] era stato rimproverato che, pur essendo a conoscenza del fatto che il tratto di strada da lui gestito era incluso in un'area di rischio idrogeologico molto elevato, secondo la classificazione del Piano di assetto idrogeologico del fiume Piave, aveva ommesso di predisporre idonei presidi di allarme quali centraline, stazioni semaforiche, sirene di avvertimento, luci o fari attivabili mediante fotocellule o con presidio umano tali da rilevare i primi segnali di smottamenti e fare arrestare il traffico di mezzi e pedoni sul ponte in località Rio Gere - Alverà. Secondo l'accusa, in conseguenza delle predette omissioni, la notte del 5 agosto 2017 [REDACTED], durante l'attraversamento del ponte sul Rio Gere con la propria autovettura nel corso di un forte temporale, veniva travolta dalla fiumana al massimo deflusso e, intrappolata nell'abitacolo, veniva trascinata per oltre seicento metri a valle, nell'alveo del torrente Bigontina esondato, ad opera dei detriti e massi trasportati dal torrente in piena, decedendo per il politraumatismo determinato dallo schiacciamento del veicolo.

2. I giudici di merito, nel respingere l'appello proposto dalla parti civili, hanno osservato, riguardo alla posizione di garanzia rivestita dal [REDACTED] (direttore amministrativo di Veneto Strade spa fino al 31 dicembre 2016), che la perdita del ruolo apicale al momento della verifica dell'evento non valeva, in astratto, ad escludere la responsabilità dell'imputato, stante la situazione di pericolosità dei luoghi certamente esistente e nota. In proposito, hanno richiamato i consolidati principi declinati da questa Corte di legittimità in tema di successione nelle posizioni di garanzia. Tuttavia, hanno rilevato che, a fronte della prevedibilità di eventi dannosi quale quello accaduto, il [REDACTED] si era adoperato per promuovere contatti tra gli enti competenti in ordine alla messa in sicurezza della strada e che le opere di manutenzione straordinaria richiedevano investimenti esulanti dai poteri di spesa di Veneto Strade spa. Inoltre, non era stata dimostrata l'efficacia impeditiva dell'evento degli interventi di manutenzione ordinaria supposti necessari, quali la messa in opera dell'impianto di illuminazione della sede stradale, attesa l'impossibilità di ricostruire

la dinamica del sinistro, dal momento che tutti i consulenti escussi nel corso del giudizio avevano proposto versioni incerte e non concordanti.

3. Ricorrono in cassazione le parti civili [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] mezzo del difensore.

4. Con il primo motivo denunciano vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. Non era stata fornita adeguata giustificazione al diniego opposto dalla Corte territoriale alla richiesta di rinnovazione dell'esame dei consulenti tecnici. Sul punto, la Corte aveva argomentato come tutti i periti avrebbero dato atto di svolgere solo delle ipotesi, pertanto un approfondimento tecnico sarebbe stato inutile. Invece, i consulenti del PM avevano enunciato in termini di alta probabilità che l'impatto con la fiumana d'acqua e detriti fosse avvenuto proprio sul ponte sul Rio Gere, mentre l'ipotesi alternativa, del tutto priva di riscontri, era stata avanzata dal consulente di parte dell'imputato, e atteneva alla ipotesi che l'auto fosse stata travolta non sul ponte, ma all'uscita del parcheggio. La Corte aveva del tutto illogicamente avanzato - diversamente dal primo giudice - dubbi non già sul luogo dell'impatto con la colata detritica, ma sul momento in cui la [REDACTED] avesse o meno imboccato il ponte, se cioè proprio nel momento in cui si era improvvisamente verificata la frana che la aveva investita. Il dubbio sul punto era illogico, poiché, se la zona fosse stata illuminata, si sarebbe potuta avvistare la colata detritica sia nella fase iniziale sia durante il sormonto della strada, cosa che avrebbe consentito alla vittima di evitare di attraversare il ponte. Manifestamente illogica era quindi l'esclusione della rilevanza, quale fattore impeditivo dell'evento, della esecuzione di opere provvisorie: ciò era smentito dal dato storico, in quanto, anni prima, si era evitato un simile evento che aveva interessato lo stesso ponte in orario diurno, proprio perché gli automobilisti avevano potuto avvistare la frana ed avevano arrestato la marcia. Inoltre, i consulenti Ferraris e Gabellani avevano dimostrato, nei loro elaborati, l'efficacia impeditiva di misure preventive quali l'illuminazione dei luoghi, l'apposizione di cartellonistica di pericolo, di impianti semaforici da azionare alla bisogna, organizzazione di una procedura per predisposizione di un adeguato monitoraggio attraverso appositi mezzi e personale.

5. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla efficacia delle misure preventive che i [REDACTED] avrebbe dovuto predisporre nel periodo di lunga permanenza della carica quale garante della sicurezza stradale. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità del [REDACTED] in quanto egli aveva dismesso la

carica ricoperta dopo il 31 dicembre 2016, senza considerare, anche nel rispetto dei principi regolanti la successione nelle posizioni di garanzia, che l'evento occorso era la concretizzazione di un rischio esistente e del tutto prevedibile anche nel corso degli anni in cui il ██████████ era stato responsabile del tratto di strada interessato (ossia dal 2002 al 2016). Inoltre, la Corte territoriale aveva comunque dato per certo che la ██████████ fosse stata investita dalla colata mentre era sul ponte. Al fine di escludere la responsabilità de ██████████, la Corte territoriale ha richiamato le incertezze sulla dinamica dell'evento, ossia l'impossibilità di accertare se l'investimento della colata di massi e detriti si fosse verificata all'improvviso durante il passaggio sul ponte ovvero fosse già in atto e quindi avvistabile, affermando, pertanto, che vi era la ragionevole possibilità che il sinistro fosse stato dovuto esclusivamente ad una tragica fatalità, ad una mera sfortuna della ██████████. Si tratta di affermazioni apodittiche e illogiche, in contrasto con le relazioni dei consulenti i quali avevano invece concluso nel senso che una illuminazione adeguata avrebbe ragionevolmente impedito l'evento, stante il fatto che il flusso detritico è inizialmente lento e quindi la colata sarebbe stata visibile mediante l'installazione di torri faro che illuminassero la montagna. Inoltre, la Corte non si era soffermata neppure sulla efficacia impeditiva della cartellonistica di pericolo, la predisposizione di semafori e di una procedura di intervento per il monitoraggio e l'attivazione di semafori anche manuali, né aveva considerato che il ██████████ aveva attuato una procedura assolutamente inadeguata a gestire gli avvisi meteo, come comprovato dalle prove assunte in giudizio e riportate nel motivo di ricorso.

6. Con il terzo motivo deducono nullità della sentenza per violazione degli artt. 41 comma 2, 43 e 45 cod pen e manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto evento di natura eccezionale quanto accaduto, considerandolo di carattere ben più imponente rispetto a quello verificatosi nel 2016 e nel 2009. Tanto era stato smentito dalle valutazioni dei consulenti tecnici, e, per di più, la valutazione era inconferente, poiché anche i precedenti fenomeni avrebbero comunque comportato l'investimento delle vetture da parte della colata di detriti comunque determinatasi. Il sormonto della fiumana alluvionale della SR 48 si era verificato per 4 volte in meno di dieci anni, durante il periodo in cui il ██████████ investiva la posizione di garanzia. Si trattava, quindi, non di un fenomeno eccezionale, ma perfettamente rientrante nella classe di eventi che i ██████████ avrebbe dovuto prevedere e prevenire. Nel corso dell'istruttoria erano stati acquisiti, sul punto, molteplici elementi ignorati dai giudici di merito, ovvero il fatto che l'area interessata era segnata come area a pericolosità geologica molto elevata nel Piano per l'Assetto idrogeologico del Piave; che, quel giorno, il CFD (centro funzionale decentrato protezione civile) aveva

diramato le prescrizioni della protezione civile segnalando la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali a colate rapide.

7. Con il quarto motivo denunciano manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto diligente la condotta dell'imputato fino alla dismissione dell'incarico. La Corte aveva valorizzato la volontà del ██████ riguardo la attuazione di Protocolli, poi non perfezionatisi, ma aveva totalmente trascurato di considerare quanto emerso dagli atti e cioè che egli non aveva adottato le misure rientranti nella propria esclusiva disponibilità e che aveva disposto interventi minimali ed assolutamente inadeguati a prevenire un evento del tutto prevedibile. La Corte aveva altresì trascurato di considerare che la bozza di convenzione concordata il 20 settembre 2016 costituiva la prova della perfetta prevedibilità dell'evento da parte del ██████. Pertanto, vi erano tutti gli elementi che avrebbero permesso di accertare la palese violazione dell'art. 14 CdS in base al quale il ██████ avrebbe dovuto garantire la sicurezza della circolazione predisponendo misure volte alla manutenzione gestione e pulizia, controllo tecnico sulla efficienza delle strade, apposizione e manutenzione della segnaletica. In loco, era pacificamente assente qualsiasi tipo di segnaletica nonché di illuminazione ed era assente qualsiasi tipo di barriera atta a trattenere i veicoli dalla caduta dal ponte e a proteggere gli utenti. Il predetto aveva, di fatto, mantenuto invariata la vulnerabilità della infrastruttura. Manifestamente illogica era la motivazione ove aveva escluso la valenza impeditiva di opere quali le torri illuminanti installate dall'ANAS in località Aquabona, che avevano infatti dimostrato piena efficacia.

8. Con il quinto motivo denunciano manifesta illogicità della motivazione per avere attribuito efficacia causale esclusiva dell'evento alla sfortunata decisione della ██████ di attraversare il ponte.

9. Il responsabile civile Veneto Strade spa si è costituito e ha depositato memoria con cui ha insistito per la inammissibilità del ricorso anche alla luce del principio del ne bis in idem nonché perché interamente versato in fatto.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale.

11. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen, è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, Rv. 261556; Sez. 6 - , n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01; Sez. 6 - , n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01). Orbene, la motivazione della sentenza della Corte veneziana non presenta, sul punto, alcun vizio logico: i giudici di merito hanno dato atto che tutti i consulenti escussi nel giudizio di primo grado (i CT del PM, di parte civile e dell'imputato) erano stati concordi nell'affermare di non poter ricostruire con ragionevole certezza la dinamica del sinistro e di non essere in grado di stabilire né il punto esatto né le modalità con le quali era avvenuto l'investimento dell'auto della vittima da parte della colata detritica, di talchè sarebbe stata superflua, ai fini del decidere, la rinnovazione della deposizione dei consulenti, che avrebbero ripetuto quanto già acquisito nella precedente fase di merito.

2. Tutti i restanti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili in quanto, da un lato, non attaccano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e, dall'altro, propongono censure in punto di fatto.

3. La decisione della Corte territoriale poggia invero sul seguente impianto logico - giuridico: 1) l'imputato aveva rivestito la posizione dirigenziale in Veneto Strade spa fino al dicembre 2016; 2) il grave sinistro si era verificato nell'agosto 2017, epoca in cui il D'Agostino non occupava alcun ruolo di responsabilità in seno alla società di gestione della strada regionale n.48; 3) una responsabilità colposa in capo all'imputato avrebbe quindi potuto ipotizzarsi non certo riguardo ad interventi di tipo contingente ed estemporaneo ricollegabili all'allerta meteo diramata per il giorno del tragico incidente, ma riguardo ad interventi di tipo strutturale, che avrebbero dovuto essere predisposti da tempo; 4) conseguentemente, gli interventi non strutturali, ma contingenti - richiamati anche nel capo di imputazione - quali i

semafori provvisori, la collocazione di personale che impedisse la circolazione o anche la diramazione del divieto di circolazione – non sarebbero stati concretamente adottabili dal ██████████ il quale, al momento dei fatti, aveva dismesso da mesi il proprio incarico; 5) con riferimento agli interventi di carattere strutturale, consistenti nella manutenzione straordinaria del tombotto del Rio Rere, e nel monitoraggio attraverso un sistema di allertamento semaforico automatico (i cui costi superavano i 400 mila euro) i giudici di merito danno ampio conto della indisponibilità di un diretto potere di spesa da parte di Veneto Strade e della attivazione, da parte del ██████████ di iniziative per coinvolgere la Regione Veneto, titolare del relativo potere, al fine di adottare investimenti per la realizzazione di opere provvisoriale atte a rafforzare la sicurezza della zona; 6) il ██████████ era anche attivato con altri enti titolari di poteri di spesa in ordine alla prevenzione (Comune di Cortina, Regole d'Ampezzo, Corpo Forestale, Provincia di Belluno), redigendo una bozza di Protocollo riguardante la ripartizione tra i predetti enti dei possibili interventi riguardo alle attività da eseguire con urgenza e che detta iniziativa non aveva avuto seguito a causa dell'opposizione delle Regole d'Ampezzo; 7) l'evento non sarebbe stato comunque evitabile con l'apposizione della semplice cartellonistica di pericolo, e, quanto alla illuminazione del tratto stradale, non vi era dimostrazione alcuna della efficacia impeditiva del sinistro, anche in considerazione della impossibilità di ricostruirne con ragionevole certezza la relativa dinamica e di stabilire se l'illuminazione della strada avesse consentito di avvistare la frana.

4. A fronte delle argomentazioni esposte, i motivi di ricorso si limitano e ribadire l'efficacia impeditiva dell'evento accaduto delle misure sopra elencate (quali la predisposizione di impianti semaforici provvisori da azionare alla bisogna, la manutenzione del tombotto del Rio Gere, la realizzazione del sistema di allertamento semaforico automatico) senza nulla opporre all'articolato ragionamento esposto dai giudici di merito. Quanto, poi, al sistema di cartellonistica e illuminazione, non risulta mai specificamente contestato il passaggio espressamente contenuto nella sentenza di primo grado e ripreso dalla Corte territoriale (pag. 6) le cui argomentazioni integrano la sentenza impugnata, secondo i noti principi della cd doppia conforme. Osservano invero i giudici di merito che " l'assenza della illuminazione pubblica, come riferito dal perito Ferraris (consulente del PM, ndr) è del tutto irrilevante, perché l'intensità del fenomeno ne avrebbe impedito comunque la visione", nonché che sarebbe stata comunque priva di efficacia l'apposizione di cartellonistica con segnalazione di pericolo di frane o esondazioni, posto che si trattava di pericoli ben noti alla popolazione del posto, qual era la vittima.

5. Quanto alla diversa misura provvisoria, ossia quella relativa alle torri - faro che avrebbero dovuto illuminare non già la strada, ma il costone della montagna, si tratta di misura neppure citata nell'imputazione e di un tema che non risulta trattato dalle sentenze merito, ove si è affrontata la questione della efficacia impeditiva e prevenzionale della illuminazione della sede stradale. Così come sviluppata, la censura è pertanto del tutto aspecifica, non confrontandosi con il tema effettivamente discusso nel giudizio: dalla lettura complessiva delle due sentenze di merito non emerge infatti alcun accenno alle torri - faro né, di conseguenza, risulta neppure affrontata la dirimente questione relativa alla natura dell'intervento, se cioè rientrante in una tipologia di intervento ordinario, ovvero nelle opere comportanti un potere di spesa esorbitante dalle competenze di Veneto Strade spa.

6. Infine, riguardo alla mancata predisposizione delle idonee procedure per i casi di allerta meteo, va ricordato che al [REDACTED] è stata contestata la violazione dell'art. 14 CdS, secondo cui gli enti proprietari o concessionari delle strade sono tenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle relative attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico e alla apposizione e manutenzione delle segnaletica. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che il disposto dell'art. 14 cod. strada, oltre a costituire la fonte della posizione di garanzia del soggetto incaricato della manutenzione stradale, costituisce altresì norma cautelare specifica di tipo cd. "elastico", idonea a fungere da fonte della regola cautelare nei confronti del garante, ove integrata da altre specifiche disposizioni valevoli ad indicare le modalità di intervento a carico del predetto soggetto (Sez. 4 - , n. 25729 del 11/04/2025, Rv. 288514 - 05). Orbene, l'obbligo di predisporre specifiche procedure nei casi di allerta meteo non rientra tra i doveri di cui all'art. 14 CdS, né è stata indicata alcuna disposizione integrativa che specifichi, in tal senso, il generale dovere di manutenzione delle strade. Al riguardo, va invece rilevato che, in ordine agli interventi di prevenzione e protezione nei casi di calamità naturali, fonte normativa principale è il Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018) che individua precisi obblighi gravanti in capo ai rappresentanti degli Enti territoriali (in particolare, il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile che ha l'obbligo di pianificazione degli interventi nei casi di emergenza, cfr. Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019, Rv. 276685 - 03).

7. Alla luce di quanto esposto, va conclusivamente dichiarata la inammissibilità dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. I ricorrenti vanno altresì condannati alla

refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal responsabile civile Veneto Strade spa, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende nonchè in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al responsabile civile Veneto Strade spa, liquidate in euro tremila, oltre accessori se dovuti.

Così è deciso, 29/01/2026

Il Consigliere estensore
LOREDANA MICCICHE'

Il Presidente
SALVATORE DOVERE

